

President

Prof. Robert K. Goldman, United States

Vice-Presidents

Prof. Carlos Ayala, Venezuela
Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Executive Committee

(Chair) Justice Azhar Cachalia, South Africa
Justice Sir Nicolas Bratza, United Kingdom
Dame Silvia Cartwright, New Zealand
Ms Roberta Clarke, Barbados Canada
Mr Shawan Jabarin, Palestine
Ms Hina Jilani, Pakistan
Mr Belisario dos Santos Junior, Brazil
Justice Sanji Monageng, Botswana

Executive Committee Alternates

Prof. Marco Sassoli, Switzerland
Justice Stefan Trechsel, Switzerland

Other Commission Members

Prof. Kyong-Wahn Ahn, Republic of Korea
Ms Chinara Aidarbekova, Kyrgyzstan
Justice Adolfo Azcuna, Philippines
Mr Muhammad Al-Hassani, Syria
Mr Abdelaziz Benzakour, Morocco
Mr Reed Brody, United States
Prof. Miguel Carbonell, Mexico
Justice Moses Chinhengo, Zimbabwe
Prof. Sarah Cleveland, United States
Justice Martine Comte, France
Mr Gamal Eid, Egypt
Mr Roberto Garretón, Chile
Prof. Jenny E. Goldschmidt, Netherlands
Prof. Michelo Hansungule, Zambia
Ms Gulnora Ishankhanova, Uzbekistan
Ms Imrana Jalal, Fiji
Ms Jamesina Essie L. King, Sierra Leone
Justice Kalthoum Kennou, Tunisia
Prof. David Kretzmer, Israel
Prof. César Landa, Peru
Justice Ketil Lund, Norway
Justice Qinisile Mabuzza, Swaziland
Justice José Antonio Martín Pallín, Spain
Prof. Juan Méndez, Argentina
Justice Charles Mkandawire, Malawi
Mr Kathurima M'Inoti, Kenya
Justice Yvonne Mokgoro, South Africa
Justice Tamara Morschakova, Russia
Justice Willyl Mutunga, Kenya
Justice Egbert Myjer, Netherlands
Justice John Lawrence O'Meally, Australia
Ms Mikiko Otani, Japan
Justice Fatsah Ouguergouz, Algeria
Dr Jarna Petman, Finland
Prof. Mónica Pinto, Argentina
Prof. Victor Rodriguez Rescia, Costa Rica
Judge Michèle Rivet, Canada
Mr Alejandro Salinas Rivera, Chile
Mr Michael Sfard, Israel
Justice Ajit Prakash Shah, India
Justice Kalyan Shrestha, Nepal
Ms Ambiga Sreenevasan, Malaysia
Mr Wilder Tayler, Uruguay
Justice Philippe Texier, France
Justice Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, Uganda
Prof. Rodrigo Uprimny Yepes, Colombia

Professor Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi □
Piazza Colonna 37
00187 Roma
Italia

Onorevole Presidente Conte,

Le scrivo a nome dell'International Commission of Jurists in merito all'apposizione del segreto di Stato nei procedimenti penali contro agenti italiani e statunitensi davanti al tribunale penale di primo grado di Milano e nei successivi gradi di giudizio in corte d'appello e in Corte di Cassazione. Questi agenti sono stati riconosciuti colpevoli della *rendition* di Nasr Osama Mustafa Hassan (alias Abu Omar) avvenuta nel 2003. La Corte Europea dei Diritti Umani ha ritenuto tale *rendition* in violazione degli obblighi internazionali dell'Italia nella sentenza *Nasr e Ghali c. Italia*, che è soggetta a procedimento di esecuzione.

L'ICJ ritiene che l'uso del segreto di Stato per ostacolare l'azione penale nei confronti degli agenti italiani e statunitensi coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani sia profondamente contrario agli obblighi giuridici dell'Italia secondo il diritto internazionale e che costituisca un affronto allo Stato di diritto nel Paese.

L'ICJ è composta da 60 eminenti giuristi provenienti da diversi Paesi. Dal 1952, l'ICJ opera per la promozione e la tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani a livello globale.

Come Lei saprà, il 23 febbraio 2016, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per violazione della Convenzione Europea sui Diritti Umani in merito alla complicità di agenti italiani nella *rendition* di Abu Omar. Le condotte all'origine della condanna includevano sia la *rendition* che le misure intraprese successivamente per ostacolare le inchieste penali e i processi degli agenti coinvolti attraverso l'apposizione del segreto di Stato da parte del governo italiano (si veda, *Nasr e Ghali c. Italia*, ricorso n° 44883/09). Benché 23 dei 26 agenti della CIA coinvolti siano stati condannati in contumacia dalle corti italiane, la Corte Europea ha chiaramente sancito che l'apposizione del

segreto di Stato ha creato una situazione di "impunità" (par. 272) per aver impedito il processo degli agenti dall'allora SISMI presumibilmente implicati nell'operazione.

La Repubblica Italiana è tenuta a rispettare, proteggere e realizzare i propri obblighi in materia di diritti umani ai sensi del diritto internazionale. Questi includono il diritto dei famigliari e dell'opinione pubblica di conoscere la verità in merito a violazioni gravi dei diritti umani.¹

La Corte Europea dei Diritti Umani ha sottolineato

*"... la grande importanza del caso in questione, non solo per il richiedente e la sua famiglia, ma anche per altre vittime di simili reati e per l'opinione pubblica, che avevano il diritto di sapere cosa fosse successo. La questione della "extraordinary rendition" ha attirato attenzione a livello mondiale e ha dato il via a inchieste da parte di molte organizzazioni internazionali e inter-governamentali, compresi i meccanismi di protezione dei diritti umani della Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e il Parlamento Europeo. ..."*²

Il sistema di *renditions* e detenzioni segrete operato dalla CIA e altre entità, comprese società private e agenti di altri Stati, comportava violazioni multiple dei diritti umani. Queste violazioni includono la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, detenzioni arbitrarie, e violazioni del diritto al riconoscimento della personalità giuridica. Le *renditions*, compresa quella di Abu Omar, costituiscono anche sparizioni forzate che sono reati gravi ai sensi del diritto internazionale. Inoltre, la Repubblica Italiana ha l'obbligo, in virtù del diritto internazionale, di indagare tali atti in maniera efficace e di identificarne e processarne i responsabili, senza riguardo a considerazioni di sicurezza nazionale o cooperazione internazionale.

Alla luce delle informazioni emerse in merito al coinvolgimento di alcuni Stati europei nel programma di *renditions*, anche sulla base di numerose sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, è essenziale che gli Stati europei, compresa l'Italia, ripristino e difendano il loro impegno per lo Stato di diritto nel contrasto al terrorismo.

La particolare gravità della condotta criminale alla base del caso di Abu Omar rende indispensabile il bisogno di giustizia. A tale riguardo, Le chiediamo di riconsiderare l'apposizione del segreto di Stato in questo ed in ogni futuro caso relativo alla *rendition* di Abu Omar. L'utilizzo del segreto di Stato non deve mai essere opposto al dovere di uno Stato di perseguire efficacemente, anche secondo il diritto penale, violazioni gravi dei diritti umani e reati penali secondo il diritto internazionale. Inoltre, il segreto di Stato non può essere

¹ El-Masri, CEDU, ricorso n° 39630/09, 13 dicembre 2012, par. 191; Assemblea Generale ONU, risoluzione 65/196; Consiglio dei Diritti Umani ONU, risoluzioni 9/11 del 24 settembre 2008; 12/12 del 1 ottobre 2009 21/7 del 27 settembre 2012; Gruppo di Lavoro ONU sulle Sparizioni Forzate e Involontarie, *Commentario Generale sul Diritto alla Verità in merito alle Sparizioni Forzate*; Gruppo di Principi delle Nazioni Unite per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani attraverso Azioni volte a Combattere l'Impunità, doc. ONU n° E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 febbraio 2005, principio 2; Contreras et al. c. El Salvador, CIADU, par. 173, 26 e 170 (e altre sentenze); *Linee Guida sull'Eradicazione dell'Impunità per violazioni gravi dei diritti umani*, approvate il 30 marzo 2011; *Principi Base e Linee Guida delle Nazioni Unite sul Diritto a un Ricorso e alla Riparazione per Vittime di Violazioni Gravi del Diritto Internazionale dei Diritti Umani e del Diritto Umanitario Internazionale*.

² El Masri, par. 191 (traduzione ufficiosa).

legittimamente apposto per proteggere lo Stato da situazioni imbarazzanti o illecite, con l'effetto di precludere la sanzione penale delle violazioni dei diritti umani. Al contrario, affinché si eviti l'impunità per le violazioni gravi dei diritti umani, gli Stati devono fare tutto ciò che è in loro potere per sostenere le inchieste e i processi di crimini commessi nel nome del contrasto al terrorismo, anche attraverso le richieste di estradizione dei sospetti.

L'ICJ ricorda che, secondo i Principi Mondiali sulla Sicurezza Nazionale e il Diritto all'Informazione (Global Principles on National Security and the Right to Information – i "Principi Tshwane"),

"Vi è un interesse pubblico preponderante alla rivelazione di informazioni riguardanti violazioni gravi dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, compresi reati penali in base al diritto internazionale e violazioni ampie o sistematiche dei diritti alla libertà e sicurezza personale. La pubblicazione di tali informazioni non può essere impedita, in nessun caso, sulla base di considerazioni di sicurezza nazionale."³

Questi Principi sono stati sostenuti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nella risoluzione 1954(2013) e dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione (A/70/361).

Sulla base di queste considerazioni, l'ICJ Le domanda rispettosamente, nella sua funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri, di disporre la cessazione del segreto di Stato che sia stato apposto direttamente e indirettamente al caso Abu Omar.

In attesa della Sua risposta, Le porgo i più distinti saluti.



Robert K. Goldman
Presidente, International Commission of Jurists

³ Traduzione ufficiosa.